



Sent. N.255/2015

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai seguenti magistrati:

dott. Ivan	DE MUSSO	Presidente
dott. Marcovalerio	POZZATO	Consigliere
dott. Luigi	IMPECIATI	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio ad istanza di parte iscritto al n. 073739 del registro di Segreteria promosso dal Comune di Ciampino (Roma);

visto il ricorso di parte depositato il 3 luglio 2014;

esaminati gli atti ed i documenti di causa;

uditi, nella pubblica udienza del 2 aprile 2015, con l'assistenza del segretario dott.ssa Ernestina BARBONE, il relatore dott. Luigi IMPECIATI, il P.M. in persona del Vice Procuratore Generale dott. Pio SILVESTRI e gli avv.ti MICHETTI, per il Comune di Ciampino e l'avv. Saverina FERRARO, su delega, per Equitalia s.p.a.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, proposto ex art 58 del R.D. n. 1038/33 il Comune di Ciampino, rappresentato e difeso dagli avv.ti Enrico Michetti e Laura Savetti, ha chiesto che la soc. Equitalia s.p.a., da identificarsi in Equitalia

Sud s.p.a., venga condannata a ristorare detto Ente del danno quantificato in almeno €.11.898.890,12 per aver omesso, parzialmente, di procedere alla riscossione di tributi, così come previsto da apposita convenzione del 10 luglio 2008.

Esponde in particolare l'istante che la società Equitalia avrebbe proceduto a richiedere il rimborso delle somme inesatte o il loro discarico senza fornire la documentazione richiesta a riprova della loro inesigibilità.

Riferisce che con nota del 13.11.2008 avrebbe rappresentato a controparte che il documento, a tal fine prodotto, non rispettava le previsioni di cui all'art. 3, comma 13 del D.L. n. 203/2005 e che l'Ente locale non poteva, per questo, comprendere l'esatta elencazione e congruità delle partite residue e delle ragioni di credito di Equitalia, per cui ne richiedeva un'integrazione.

Non avendo ricevuto alcun riscontro esaustivo, ad eccezione di una richiesta di rimborso, pari ad €. 602.982,67, relativamente ai ruoli fino al 31.12.2007, l'odierno istante ricorda i vincoli contrattuali sottoscritti da Equitalia s.p.a. con la convenzione surrichiamata e segnala che in, data 31 marzo 2009, ha provveduto, altresì, a richiedere alla predetta società, ai sensi dell'art. 36, comma 1 del D. Lgs. n. 112/1999, informazioni utili alla verifica delle proprie entrate. Tale ultima nota sarebbe rimasta priva di riscontro.

Per effetto dell'inadempimento, ne sarebbe derivato un danno alle casse comunali, pari all'importo richiesto, scaturito dalle mancate riscossioni e da altre minori entrate in conseguenza della mancata formazione dei ruoli e del maturarsi di effetti prescrittivi, come già

accertato dalla Commissione provinciale tributaria. A questo dovrebbe aggiungersi anche un danno all'immagine del Comune.

In conclusione del ricorso si chiede che questa Corte, preso atto che Equitalia non avrebbe mai provveduto a fornire la documentazione richiesta, in via istruttoria ne ordini il deposito e, nel merito, la condanni a risarcire il danno patito dal Comune di Ciampino nell'importo quantificato in almeno €. 11.898.890,12.

Si è costituita Equitalia Sud s.p.a., con il patrocinio dell'avv. Enrico Fronticelli Baldelli il quale, nell'atto depositato il 14 novembre 2014, ha contestato in toto la pretesa avversaria, affermando che i rendiconti e i conti sarebbero stati redatti e consegnati all'Ente che, a fronte di ruoli per € 35.850.336,71, chiede che sia accertato il credito di almeno € 11.898.090,12.

In punto di diritto si osserva che, in ordine alla disciplina recata dall'art. 25 del D. Lgs. n. 112/1999 talune decisioni di questa Corte, evocate dalla difesa, avrebbero affermato che l'obbligo di rendicontazione da parte dell'agente contabile risulterebbe adempiuto anche attraverso il deposito di modelli diversi dal c.d. "modello 21" in mancanza di apposito decreto ministeriale.

Nella fattispecie, afferma la società convenuta, il Comune di Ciampino avrebbe avuto accesso, in ogni caso, a tutte le informazioni, attraverso apposito portale e, in ogni caso, tutti i necessari riscontri contabili, di cui ci si duole l'omesso invio, sarebbero contenuti nei documenti che ha depositato e che sarebbero stati forniti al Comune a seguito della specifica richiesta.

Infondata sarebbe pertanto l'accusa di mancata rendicontazione e la sua presunta tardività, al pari dell'ammontare del carico residuo di € 12.313.313,56, che dev'essere diminuito con le somme di pertinenza di soggetti cessati, falliti ed altro.

Nel dichiararsi disponibile alle eventuali verifiche si dovessero ritenere necessarie, si chiede il rigetto della domanda del Comune di Ciampino.

All'udienza del 4 dicembre 2015 la discussione è stata rinviata a quella odierna, allo scopo di consentire la replica e le osservazioni sulla documentazione depositata da Equitalia da parte del Comune di Ciampino ed eventuali controrepliche.

I difensori dell'Ente locale, con memoria depositata il 12 marzo 2015, hanno ribadito, in via preliminare e con ampiezza di richiami giurisprudenziali, la loro posizione negativa in ordine al difetto di giurisdizione di questa Corte eccepito dal P.M. contabile nonché in ordine alla pretesa inammissibilità del ricorso e difetto di legittimazione passiva di Equitalia (in luogo di Equitalia Sud s.p.a.) pure opposte dal medesimo P.M..

Nel merito, la difesa dell'Ente ha osservato come le argomentazioni difensive della società convenuta siano assolutamente infondate in quanto, allegate alle memorie avversarie, vi sarebbero solo le concessioni del Lazio e non altro, con una differenza, ricavata dal confronto tra i dati Equitalia per le concessioni del Lazio al 23.10.2014 e quelli ricavati su "Rendiweb" al 17.02.2015, pari ad €. 250.309,63.

Peraltro, i dati presi in considerazione non solo non

conto di altre voci indicate nel prospetto difensivo, portate a scomputo del residuo ma, ad avviso dell'Ente, sarebbero addirittura irrilevanti perché prive della necessaria documentazione a scarico.

Con la conclusione, ad avviso di parte attrice, che a fronte di un carico residuo e pari ad €. 12.313.313,56, sarebbero stati riscossi solo €. 512.904,70, il che porterebbe – con computo di riscossioni (€. 512.904,70) sgravi (€. 148.045,40), partite non controllate per mancata documentazione, partite per cui le procedure non sono state attivate e totale dovuto per le restanti concessioni (€. 438.920,00) – ad un saldo in favore dell'Ente pari ad €. 12.091.283,46.

Le deduzioni offerte da Equitalia Sud s.p.a., ad avviso della difesa, sarebbero inconferenti, sia per il contenzioso in essere avverso cartelle di pagamento, presuntivamente nulle o portanti crediti prescritti, sia perché la stessa documentazione offerta da quest'ultima proverebbe addirittura la fondatezza della tesi attrice alla luce del mancato adempimento degli obblighi di riscossione dedotti in convenzione.

Per effetto del mancato riscontro offerto da controparte circa l'attività effettivamente svolta e la carenza di documentazione contabile, si chiede che la società Equitalia Sud sia condannata a pagare al Comune di Ciampino, in ragione del “non riscosso”, una somma pari ad €. 12.091.283,46, con accessori di legge.

Si chiede, altresì, la trasmissione degli atti alla Procura erariale per le azioni di competenza, ivi compreso il danno all'immagine del Comune di Ciampino.

Con breve memoria del 31 marzo 2015 il P.M., fermo restando le

richieste in rito già avanzate in precedenza, ha insistito ulteriormente perché venga disposta C.T.U.

La società Equitalia Sud s.p.a. non ha replicato.

All'odierna udienza lo stesso Requirente, lamentando che non vi sarebbero certezze in ordine alle pretese delle parti e reputate superate le eccezioni di difetto di giurisdizione e di legittimazione passiva già proposte in precedenza, ha chiesto che, ove ammissibile l'azione proposta dal Comune di Ciampino, sia disposta una consulenza d'ufficio allo scopo di verificare i dati contabili offerti dalle parti.

L'avv. MICHETTI, per il Comune istante, ha richiamato la documentazione offerta a dimostrazione della congruità di quanto richiesto, assumendo che gli stessi atti depositati da controparte dimostrerebbero la fondatezza delle pretese del Comune di Ciampino.

L'avv. FERRARO, per Equitalia, nel richiamare la memoria depositata, ha opposto che i rendiconti offerti sarebbero esaustivi di quanto operato dalla società ed ha concluso per il rigetto della domanda avversa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, preliminarmente ad ogni altra questione, prende atto dell'abbandono, da parte dell'ufficio di Procura, delle eccezioni proposte nella breve nota del 4 dicembre 2014, relativamente al prospettato difetto di giurisdizione di questa Corte nella materia e alla carenza di legittimazione passiva in capo al convenuto costituito.

Il P.M. mantiene, però, ferma la sua perplessità in ordine all'ammissibilità dell'istanza di parte proposta dal Comune di Ciampino ritenendo che, nella fattispecie, quella sottoposta alla valutazione del

Collegio sarebbe un'ipotesi di "responsabilità patrimoniale" la cui perseguibilità, come tale, è intestata al solo Procuratore Regionale.

In ordine a quanto precede si osserva che non v'è dubbio che l'oggetto del contendere tra parte istante e convenuta sia una pretesa a contenuto patrimoniale, ma tale elemento non appare sufficiente a integrare la tipica "responsabilità amministrativa" il cui accertamento (con condanna degli eventuali responsabili) consegue all'esercizio dell'azione del P.M. (che, peraltro e per quanto noto, non risulta essersi concretizzata nel suo primo atto processuale).

Si tratta, indubbiamente, di materia che rientra direttamente nell'alveo dell'art. 103, secondo comma Cost. ma che, più specificatamente, attiene al rapporto di riscossione sussistente, sia in base al D. Lgs. n. 112/1999 che alle convenzioni stipulate, tra Ente e soggetto mandatario.

Sul piano ontologico e funzionale ci si muove, quindi, in ambito diverso da quello della pura responsabilità amministrativa perseguita, come tale, dal P.M. contabile.

Si è in presenza, perciò, di un giudizio correttamente introdotto da un'istanza di parte, ex art. 58 R.D. n. 1038/1933; norma che per la sua ampia accezione non esclude la cognizione sia di fattispecie non tipizzate che l'esercizio eventuale di azioni diverse, quale il risarcimento del danno, anche non patrimoniale.

Rileva questo Collegio che con la locuzione "giudizi ad istanza di parte" – disciplinati dal capo III del regolamento di procedura approvato con R.D. n. 1038 del 1933 – si fa riferimento ad una categoria di

procedimenti giudiziari piuttosto eterogenea, nell'ambito della quale trovano sicura allocazione i “ricorsi per rifiutato rimborso di quote d'imposta inesigibili” che, riguardando la materia esattoriale, sono stati più volte oggetto di cognizione da parte di questa Corte.

Peraltro, si ritiene che la disciplina posta dagli artt. 52-55 del R.D. n. 1038/1933 non esaurisca tutte le controversie che possano insorgere in materia, dovendosi opinare che, in realtà, detti articoli si limitano a regolare la dinamica procedurale dei giudizi di cui trattasi (forma dell'atto introduttivo, notificazione dell'atto e suo deposito nella segreteria della Sezione, fissazione dell'udienza, conclusioni della Procura previa eventuale istruttoria, ecc.), senza che le stesse disposizioni possano essere interpretate come aventi diretta incidenza sul piano sostanziale, quale limite alla cognizione dell'azione “*ad istanza di parte*” davanti a questo Giudice contabile.

Appare significativo, in quest'ottica interpretativa, che l'art. 58 dello stesso R.D. n. 1038 del 1933 non indichi alcuno specifico oggetto degli “*altri giudizi ad istanza di parte*”, limitandosi, anche qui, a disciplinarne i profili procedurali; così che possa affermarsi che “*altri*” giudizi ad iniziativa di parte – oltre quelli espressamente previsti dai precedenti artt. 52-57 - siano ammissibili, nel rispetto del limite di materia appartenente alla giurisdizione della Corte dei conti (ovvero, secondo la dizione dello stesso art. 58, siano “*di competenza della Corte dei conti*”).

In questo stesso senso, può rammentarsi che sono stati ritenuti ammissibili i ricorsi proposti dall'esattore avverso provvedimenti diversi da quelli indicati negli artt. 52 e 55 del R.D. n. 1038/1933, proprio facendo

rinvio alla norma generale recata dall'art. 58 che – secondo pacifica giurisprudenza - consente l'iniziativa di parte in “*ipotesi assolutamente atipiche*”, sempre che (si ribadisce) si tratti di materia appartenente alla giurisdizione del giudice contabile.

E questo, nella specie, non può dubitarsi, anche avendo riguardo al fatto che il concessionario dei servizi di riscossione per conto di un Comune riveste la qualità di agente contabile, quale certamente è il soggetto incaricato del “maneggio” di denaro pubblico.

Tanto chiarito, reputa il Collegio che i giudizi ad istanza di parte debbono ammettersi come legittimamente introdotti, per il principio di uguaglianza tra le parti sostanziali del rapporto in essere, sia ad iniziativa dell'esattore che dell'Ente che lamenti, come nel caso di specie, inadempienze contrattuali e che chieda l'accertamento del dovere del primo di correttamente adempiere al suo obbligo di rendicontazione e versamento delle poste riscosse e non riscosse (ma non dichiarate inesigibili) (cfr., nello stesso senso, Sez. I C.A. n. 201 del 2007).

In sostanza, ritiene il Collegio che il caso all'esame differisca dall'azione di responsabilità per danno erariale in quanto, mentre in questo caso si tratta di verificare la gestione complessiva, ancorché in un dato lasso temporale, del concessionario della riscossione in ordine alle poste erariali affidate, nell'ipotesi di responsabilità amministrativa si tratta di porre a scrutinio singoli e specifici comportamenti illeciti, per di più connotati da un pregnante elemento psicologico.

Alla luce di questo e anche per tale ragione, nulla osta all'affermazione della piena legittimazione ad agire del Comune di

Ciampino che ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Sezione, la società che gestiva (Equitalia s.p.a. ora Equitalia Sud s.p.a.) – per conto dello stesso Comune - il servizio di riscossione di vari tributi, lamentando inadempienze contrattuali e, conseguentemente, minor gettito di somme nelle casse comunali (in termini cfr. Sez. Lazio n. 161/2014).

Detto questo in ordine alla pretesa inammissibilità dell'azione del Comune di Ciampino, che invece dev'essere ritenuta pienamente legittima, deve accogliersi, per i motivi che seguono, la pretesa dell'Ente.

Il Comune di Ciampino, in ossequio a quanto previsto dal D. L. n. 203/2005, convertito in legge dalla legge n. 248/2005, ha provveduto a stipulare, in data 10 luglio 2008, una convenzione con l'allora agente della riscossione Equitalia Gerit sp.a., con la quale affidava a quest'ultima il servizio di riscossione coattiva dei crediti relative a tributi vari (ICI, Tosap ecc...), contribuzioni per mense scolastiche, servizio idrico e multe.

Già a fine 2008 iniziava uno scambio epistolare, tra Ente e concessionario, dal quale emerge, in maniera non equivoca, l'insoddisfazione del Comune per il mancato, puntuale riscontro, per tutti i ruoli affidati, delle quote ritenute inesigibili ma, soprattutto, per l'esiguità degli importi riscossi.

A decorrere dal luglio 2009, il Sindaco della località, supportato dai vari responsabili di settore del proprio Ente, ha rivolto pressanti, ultimative richieste al Concessionario, lamentando non solo la scarsa chiarezza espositiva della documentazione offerta, redatta in maniera difforme da quanto previsto dall'art. 25 del D. Lgs. n. 112/1999 ma la sostanziale, grave esiguità di flussi finanziari, in entrata, riferibili ai ruoli affidati.

La contrapposizione riguardava (e riguarda), da un lato, una pretesa di Equitalia Sud s.p.a. (all'epoca Equitalia Gerit s.p.a.) per rimborso di quote inesigibili pari ad €. 602.982,68 (richiesta del 27 ottobre 2008), non corredata da idonea documentazione attestante le procedure inutilmente avviate e concluse per la riscossione e, dall'altro, il mancato versamento, nelle casse comunali, originariamente di almeno €. 11.898.890,12 (poi precisato con *emendatio* anche a seguito dei documenti prodotti da controparte in €. 12.091.283,46) quale residuo del carico di ruoli tributari e non per oltre 31 milioni di euro affidato.

A seguito della lettera del sindaco del 3 luglio 2009 risultano essersi tenuti incontri e riunioni, anche programmatici per il miglioramento del servizio ma senza che, secondo parte ricorrente, vi siano stati significativi risultati.

E' compito del Collegio dare una valutazione della gestione del servizio che sia ancorata ad un rigoroso vaglio delle norme, anche pattizie e della documentazione versata in atti, per cui inderogabile punto di partenza e fonte di conoscenza utile al raffronto non può che essere la convenzione stipulata nel luglio 2008, vista anche alla luce delle disposizioni di cui al Capo II, sezione II del D. Lgs. n. 112/1999.

La procedimentalizzazione ivi disciplinata (e fonte di reciproci obblighi) ha come punto genetico la consegna da parte del Comune, con congruo anticipo rispetto alla scadenza, ad Equitalia, di liste di carico (art. 2) le quali, dopo i controlli da parte del concessionario, costituiscono il riferimento di solleciti per intimazione di pagamento/costituzione in mora che la società provvede a recapitare agli interessati.

Un primo obbligo è la comunicazione al Comune dei soggetti “scartati” per non aver superato i controlli e che il Comune può riproporre previa correzione.

Provveduto alla riscossione, Equitalia, ai sensi della citata Convenzione (art. 3), deve riversare all’Ente quanto riscosso entro il decimo giorno successivo alla decade d’incasso, corredandolo con la fornitura di un tabulato contenente le informazioni delle posizioni di debito.

Nel caso di soggetti morosi si procede (art. 5) alla riscossione coattiva ex D. Lgs. n. 112/1999 e norme correlate con le modalità e attività di cui all’art. 6 e ssgg. che, al di là delle varie fasi, prevede (art. 13) che il Comune possa effettuare un continuo monitoraggio utilizzando un prodotto informatico fornito dalla società.

Nel caso in cui si pervenga alla riscossione (art. 14) Equitalia versa, con le consuete modalità, quanto percepito mentre, in caso negativo, nel termine di tre anni dalla consegna dei ruoli, comunica le quote inesigibili, con facoltà del Comune di richiedere la documentazione a campione, onde procedere alla verifica. Dopo un anno dalla comunicazione, senza contestazioni, le relative somme si intendono disкарicate (art. 15).

Questa è la chiara e lineare procedura in materia di riscossione di tributi e crediti da parte di Equitalia e per conto del Comune di Ciampino.

Dalla documentazione versata in atti emerge, invece, che tale procedura non sia stata affatto seguita da Equitalia Sud s.p.a. sia per gli 2008/2011 (durata della Convenzione) sia per i ruoli relativi alle morosità degli anni precedenti.

Risulta, infatti, che l’Ente locale (cfr. all. n. 8 e ss. dell’istanza di

parte) ha più volte sollecitato la soc. Equitalia a fornire dettagliate informazioni e chiarimenti in ordine ai ruoli affidati, solleciti rimasti inevasi.

La difesa della società ha assunto, invece, che avrebbe assolto agli obblighi previsti dalla Convenzione, con invio della documentazione relativa ai ruoli, cartelle e stato di riscossione, nonché che dal carico residuo di €. 12.313.313,56, dovrebbe essere detratto quanto riferibile a soggetti cessati, falliti ed altro.

Sul punto, però, questo Collegio non può non rilevare che a fronte dell'onere di puntuale documentazione da versare agli atti del Comune per consentire la doverosa verifica di ogni posta, la soc. Equitalia si è limitata a recapitare solo dei rendiconti in formato excel, chiaramente insoddisfacenti ad assolvere all'obbligo di fornire idonei strumenti di riscontro delle effettive cause di inesigibilità dei ruoli stessi.

Insoddisfazione più volte rappresentata anche nel corso delle riunioni tenute dai rappresentanti degli attuali contendenti e confermata dalle e-mail prodotte.

Appare di evidenza palmare che colui (soggetto giuridico normalmente avente veste societaria) che si obbliga a gestire il servizio di riscossione (e per tale fatto riveste la qualifica di agente contabile) deve dare "legale scarico" delle somme che non può versare nelle casse dell'Ente affidante; e questa dimostrazione non può che essere fornita attraverso la produzione documentale delle cause che hanno impedito la materiale riscossione di quanto dovuto dal debitore erariale.

Non può essere certamente reputata esaustiva ed esauriente

dell'obbligo assunto la produzione di meri resoconti riassuntivi.

Non è neanche a dirsi che produrre tali resoconti su modelli diversi da quelli previsti sia fatto equipollente, perché quello che qui si discute non è *come* sia avvenuta la presentazione di un conto ma piuttosto la totale carenza di dimostrazione dell'impossibilità materiale e giuridica di riscossione dei tributi o contributi.

Obbligo e onere che spettava ad Equitalia e che non è stato assolto, con conseguente affermazione che il carico "non legalmente scaricato" rimane dovuto.

In merito, poi, all'entità del credito vantato il Comune di Ciampino ha prodotto un computo (vedi memoria illustrativa depositata il 12 marzo 2015) che la società convenuta non ha contestato nei suoi esatti termini, limitandosi a generiche affermazioni di disponibilità alle verifiche.

Computo che il Collegio, alla luce dell'analiticità del calcolo e della mancata, puntuale contestazione di controparte, ritiene ammesso, con la conseguente affermazione che deve dichiararsi che la società Equitalia Sud s.p.a. deve essere condannata a versare al Comune di Ciampino la somma di €. 12.091.283,46 (euro dodicimilioninovanomiladuecentottantatre/46).

A detta somma deve aggiungersi la rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, dalla data di scadenza della presentazione di ogni singolo rendiconto sino a quella presente decisione, dal deposito della quale decorreranno gli interessi corrispettivi fino all'effettivo soddisfo.

In merito deve respingersi la richiesta di consulenza avanzata dalla Procura poiché quello che è oggetto di contesa non è l'esatta determinazione del debito/credito (accertabile attraverso l'adempimento

istruttorio richiesto) ma l'avvenuto (o meno) adempimento dell'obbligo a fornire esaustiva documentazione del "non riscosso".

Piuttosto, la Procura Regionale potrà valutare, se ritenuto, l'ipotesi di sussistenza di danni da disservizio, concretizzatisi a carico della popolazione del Comune, quale conseguenza del mancato introito delle somme di pertinenza comunale, nonché per effetto della perdita di tributi o contributi la cui esigibilità è ormai prescritta.

Le spese di difesa del Comune di Ciampino seguono la soccombenza e, in mancanza di notula, vengono forfettariamente liquidate a favore dell'Ente e a carico di Equitalia Sud s.p.a., in €. 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre spese generali, IVA e CPA.

A carico della società Equitalia Sud s.p.a. sono poste anche le spese del presente giudizio come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la regione Lazio, definitivamente pronunciando e dichiarato ammissibile il ricorso proposto dal Comune di Ciampino

CONDANNA

la società EQUITALIA Sud s.p.a. al pagamento in favore del Comune di Ciampino (Roma) della somma di euro 12.091.283,46 (euro dodicimilioninovanomiladuecentottantatre/46), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come specificato in parte motiva.

Condanna la società Equitalia Sud s.p.a. a pagare al Comune di Ciampino (Roma) per spese di difesa, la somma di €. 1.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA.

Condanna, altresì, la società EQUITALIA Sud s.p.a. al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 80,00 (ottanta/00).

Manda alla Segreteria per le comunicazioni e le notificazioni di rito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 2 aprile 2015.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.to dott. Luigi IMPECIATI

F.to dott. Ivan DE MUSSO

Depositato in Segreteria il 6 maggio 2015.

P. IL DIRIGENTE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ
F.to Luigi DE MAIO